



Fondo Pensione Professori Ordinarie Dirigenti dell'Università Bocconi
Fondo Iscritto all'albo Covip al n. 1339

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (AGGIORNATO AL 30.06.2026)

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un ammontare annuo massimo attualmente fissato in Euro 5.300,00, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro, nonché di eventuali contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale. Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

Regime fiscale del fondo

I fondi pensione sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica, per ciascun iscritto, sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Sono previsti dei meccanismi di riduzione della base imponibile che tengono conto della componente investita dal fondo pensione in titoli pubblici che godono di un'imposizione agevolata (12,50%).

Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, i versamenti nell'anno e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni sono regolate da regimi fiscali diversi a seconda del periodo di maturazione:

Regime fiscale relativo ai montanti maturati fino al 31.12.2000 (valido per i Professori e i Dirigenti)

La prestazione pensionistica erogata in capitale ed i riscatti sono soggetti, per i vecchi iscritti, a tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFS/TFR sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000. Come precisato dalla Agenzia delle Entrate con risoluzione 102/E del 26.11.2012, alle prestazioni in capitale erogate a favore dei vecchi iscritti si applica la ritenuta a titolo di imposta (12,5) di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 sulla parte relativa al rendimento finanziario e la tassazione separata sulla rimanente parte. Per i nuovi iscritti, invece, l'aliquota si calcola sulla base del reddito di riferimento, applicando un'aliquota media interna al Fondo.

Per le anticipazioni si applica la tassazione separata sopra descritta salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva

Le prestazioni in rendita sono soggette a tassazione progressiva ordinaria; la quota imponibile della rendita, ai fini del calcolo dell'imposta IRPEF, è pari all'87,50% della parte relativa ai contributi dedotti e tfr al netto degli eventuali contributi aggiuntivi eccedenti i tetti di deducibilità comunicati al fondo. Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate, a far data dal 1° luglio 2014, con imposta sostitutiva nella misura del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici o equiparati è invece tassata al 12,50%.

Regime fiscale relativo ai montanti maturati dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (Dirigenti) e montanti maturati dal 01.01.2001 al 31.12.2017 (Professori)

Per le prestazioni in capitale la quota della prestazione maturata dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 (dirigenti) o dal 01.01.2001 al 31.12.2017 (professori) resta soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 124/93, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata, con i criteri del tfr, per le prestazioni in capitale e come di seguito dettagliato.

Sulle prestazioni in capitale e sui riscatti si applica la tassazione separata, con i medesimi criteri del tfr, sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti ma anche dei summenzionati e dei i rendimenti.

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Vengono esclusi dall'imponibile i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti (l'imponibile risulta pertanto costituito dai contributi dedotti e dal TFR).

La sentenza delle Corte costituzionale n. 218/2019, limitatamente al riscatto della posizione non conseguente a pensionamento, mobilità del lavoratore o altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà di entrambe le parti, ha stabilito che anche ai dipendenti pubblici vada applicata la stessa disciplina dei privati e quindi la tassazione sostitutiva di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 23 del d.lgs. 252/05 (tassazione al 23%) riguardo il montante maturato dal 2007.

Limitatamente ai c.d. "vecchi iscritti" che decidano di percepire tutto in capitale e quindi che non optino per l'applicazione-limitatamente al montante maturato dal 2007 (2018 per i professori)- del D.lgs. 252/05 è consentito:

qualora i 2/3 del montante convertito in rendita sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per la parte in rendita (Dirigenti e Professori) la pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti e tfr, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione e degli eventuali contributi aggiuntivi eccedenti tetti di deducibilità. Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate, a far data dal 1° luglio 2014, con imposta sostitutiva nella misura del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici o equiparati è invece tassata al 12,50%.

Regime fiscale relativo ai montanti maturati dal 01.01.2007 (per i Dirigenti) e dal 01/01/2018 (per i Professori)

Le prestazioni pensionistiche in capitale ed in rendita sono soggette a ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, (1° gennaio 2018 per i professori) determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale, di cui al precedente paragrafo "Regime fiscale del Fondo", in capo alla forma pensionistica complementare e agli importi corrispondenti ai contributi aggiuntivi eccedenti non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. 600/73. I rendimenti finanziari maturati dal 1/7/2014 sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici o equiparati è invece tassata al 12,50%.

Per quanto riguarda le anticipazioni e i riscatti sono tassate al 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 (2018 per i Professori), eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali nei seguenti casi:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

In caso di riscatto (per perdita di requisiti) o di anticipazioni, diverse da quelle sanitarie, gli importi imponibili (contributi dedotti e tfr) sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%.

La sentenza delle Corte costituzionale n. 218/2019 limitatamente al riscatto della posizione per perdita dei requisiti ha stabilito che anche ai dipendenti pubblici vada applicato la stessa disciplina dei privati e quindi la tassazione al 23% riguardi il montante maturato dal 2007.

Regime fiscale relativo ai trasferimenti

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni oneri fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari disciplinate dai D.lgs. 124/93 e 252/05

Regime fiscale inerente i vecchi iscritti optanti

Questi soggetti (iscritti alla data del 28 aprile 1993 ad un vecchio fondo) sono coloro che, limitatamente alle prestazioni pensionistiche riferite al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 (2018 per i dipendenti pubblici) optano per la nuova disciplina decidendo di non percepire tutto in capitale.

Si precisa che l'opzione può essere resa in occasione della richiesta di una anticipazione ovvero al momento di erogazione della prestazione pensionistica finale. Tuttavia, in caso di anticipazione che riguardi esclusivamente montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, (2017 per i professori) si ritiene che l'aderente possa riservarsi di esercitare l'opzione in sede di erogazione della prestazione pensionistica definitiva (ovvero di ulteriori anticipazioni).

Il "vecchio iscritto" che opta per l'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 252/2005 sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (2018 per i professori) può comunque percepire in forma di capitale l'intera prestazione maturata fino a tale data. L'obbligo di convertire in rendita almeno il 50 per cento della posizione individuale maturata, concerne solo le somme accumulate dal 1° gennaio 2007 (2018 per i professori), salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del relativo importo sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Conseguentemente, in linea generale l'importo della prestazione in forma di capitale non può eccedere il montante maturato fino al 31 dicembre 2006 (2017 per i professori) (M1 + M2), aumentato del 50 per cento del montante maturato successivamente (1/2 di M3).

In tale ipotesi, però, al paragrafo 5.2 della Circolare 70/E 2007 si chiarisce che - in sede di tassazione della parte di prestazione corrispondente al montante accumulato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (2017 per i professori)- il reddito di riferimento si determina solo con le somme accumulate dal 2001 al 2006 e solo con i periodi di effettiva contribuzione maturati nello stesso periodo.

Diversamente, se il "vecchio iscritto" si avvale della facoltà di chiedere in capitale tutto il montante accumulato, allora troverà applicazione il previgente regime fiscale anche sulla parte di prestazione corrispondente alle somme

accumulate dal 1° gennaio 2007 (2018 per i professori) e il reddito di riferimento si determina in relazione alle somme e agli anni di effettiva contribuzione maturati dal 2001 fino alla data di accesso alla prestazione. In tale ipotesi, però, si applicherà anche la penalizzazione fiscale che include i rendimenti maturati maturati dal 2001 già tassati in capo al fondo pensione nella base imponibile della tassazione separata della prestazione pensionistica in capitale.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuale.

A tale fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici. Il regime fiscale applicabile è dunque quello previsto per le prestazioni maturate a partire dal primo gennaio 2017.

Per la determinazione della base imponibile le somme erogate a titolo di RITA sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal primo gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal primo gennaio 2007.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva segnalandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

La parte di prestazione eventualmente percepita dall'associato a titolo di RITA non rileva ai fini della richiesta in rendita o capitale del montante residuo.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazione

Il trattamento tributario dei contributi descritto precedentemente è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Tale disciplina opera esclusivamente in riferimento alle anticipazioni erogate successivamente al 31 dicembre 2006 (2018 per i dipendenti pubblici) ed ai montanti maturati a decorrere da tale data.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme di previdenza complementare disciplinate dal d.lgs. 252/05. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse e delle riserve matematiche da un fondo pensione ad un'altra forma di previdenza complementare.

Tassazione delle prestazioni pensionistiche, previste dal comma 3-bis dell'art. 11 del d.lgs. 252/05 (solo per i Dirigenti)

Le prestazioni pensionistiche, previste dal comma 3-bis dell'art. 11, introdotte dall'art. 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 sono alternative alla rendita vitalizia e sono così disciplinate:

- la rendita a durata definita è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
- per prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita;
- l'erogazione frazionata del montante accumulato è una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni. A tale proposito, è stato attribuito alla COVIP il compito di stabilire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante anzidetto. Le prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi, ed in caso di morte del beneficiario, a quelle erogate ai soggetti indicati da questi al momento dell'esercizio dell'opzione per le stesse, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Su di esse è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La decorrenza di tale prestazione si ricorda che è a partire dal 31.10.2026

Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.

Le ritenute di cui alle precedenti tre prestazioni sono applicate dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.